



COMUNE DI SEMINARA

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART.1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, istituito e gestito dal Comune di Seminara, ai sensi delle leggi dello Stato e della Regione Calabria, in favore degli alunni residenti, per consentire il loro agevole raggiungimento del plesso scolastico.. Hanno diritto a tale servizio gli alunni iscritti alla Scuola *Primaria (ex Elementare)* e *Secondaria di primo grado (ex Media)*.

ART.2

Percorsi e fermate

1. Annualmente l'Ufficio tecnico di concerto con l'ufficio di vigilanza e sentito l'Ufficio P.I., sulla base delle informazioni relative alle residenze abitative e distanze delle stesse, espresse in metri, rispetto alle sedi scolastiche, fornite dalle dichiarazioni dei genitori degli alunni interessati contenute nelle singole istanze, provvederanno a redigere il migliore percorso su cui saranno distribuiti i punti di raccolta, tenendo presente della conformità e l'estensione del territorio; della distribuzione dei plessi scolastici, del traffico cittadino e della sicurezza stradale; nonché delle esigenze relative all'orario scolastico. Per permettere ciò, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'Ufficio Pubblica Istruzione invierà in copia ad entrambi gli uffici, le istanze degli interessati, per permettere loro di valutare tempestivamente le varie problematiche.
2. Entro il mese di maggio l'Ufficio P.I. comunicherà alle Istituzioni scolastiche l'avviso relativo al bando di partecipazione, che avranno cura di informare gli alunni e i genitori. L'ufficio P.I., provvederà di portarlo a conoscenza di tutti i cittadini mediante l'affissione di manifesti in tutto il territorio dell'Ente.
3. In tempo utile e, comunque, entro 10 giorni dall'apertura dell'anno scolastico, l'Ufficio P.I., sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, in merito alla distanza dalle sedi scolastiche, la cui veridicità sarà accertata dall'Ufficio tecnico del Comune, redigerà una graduatoria che sarà trasmessa all'Autista dello scuolabus. Il numero delle istanze ammesse sarà nella misura corrispondente al numero dei posti dello scuolabus. Nel caso durante l'anno si libereranno posti, subentrerà il prossimo in graduatoria.
4. La distanza tra i punti di raccolta o fermate possono essere inferiori a m. 1000 nei seguenti casi:
 - a) lungo le strade direttrici principali, che dal centro abitato si irradiano in tutto il territorio comunale;
 - b) nei tratti stradali (slarghi, rettilinei, zone popolate), che consentono lo svolgimento ottimale del servizio in funzione dell'utenza;
 - c) all'imbocco dei tratti interni di collegamento tra le citate strade direttrici;
 - d) all'interno delle contrade più densamente popolate;
 - e) lungo le strade statali e provinciali, per evidenti motivi di sicurezza, con prelievo degli alunni in prossimità delle abitazioni prospicienti

sulle stesse o all'imbocco delle strade comunali esistenti.

ART.3

Dovere di vigilanza

1. Al Comune spetta, attraverso il personale addetto al servizio e con la diligenza richiesta dall'età dallo sviluppo psico-fisico degli utenti, il dovere di vigilanza sui minori autotrasportati durante lo stretto periodo intercorrente nel loro affidamento tra la vigilanza della scuola e quella, effettiva o potenziale, dei genitori, al fine di evitare l'insorgere disattenzioni di pericoli o e di pregiudizio per l'incolumità personale.
2. Il dovere di vigilanza per il Comune sussiste dal momento del prelievo dell'alunno dalla fermata, come sopra stabilito, al momento del suo affidamento alla Scuola nei pressi dell'edificio scolastico e viceversa per il ritorno, dopo l'espletamento delle attività didattiche.
3. Il prelievo e il rilascio presso la fermata avverranno ad orari previamente stabiliti in base ai tempi di percorrenza e alla distanza dal plesso scolastico e, comunque, entro un'ora rispetto al periodo di svolgimento delle attività didattiche. Gli orari così stabiliti saranno comunicati a ciascun utente all'inizio del servizio nell'anno scolastico di competenza.
4. Per evitare disagi agli utenti e per il soddisfacente svolgimento del servizio in oggetto saranno concordati dall'Ufficio Comunale Pubblica Istruzione con i Capi di Istituto, prima dell'avvio dell'anno scolastico, gli orari di inizio e di conclusione delle lezioni. Nel caso in cui, nell'esercizio della riconosciuta autonomia scolastica, vengano istituiti corsi con un particolare orario di lezioni, che coinvolgano un ridotto numero di utenti, si provvederà al loro trasporto solo compatibilmente con l'assetto organizzativo generale del servizio e con facoltà anche di escluderlo, se tale organizzazione dovesse essere per tale motivo sconvolta, con evidenti aggravii per la sicurezza e per la disponibilità di risorse economiche.
5. Qualora il servizio di trasporto venga sospeso temporaneamente per motivi indipendenti dalla volontà del Comune, dovrà provvedere la famiglia ad accompagnare l'alunno a scuola e garantire il ritorno a casa.

ART.4

Iscrizioni

1. Improrogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere presentata presso l'Ufficio Comunale Pubblica Istruzione, l'apposita domanda di iscrizione, perché gli alunni, aventi diritto in base al presente Regolamento, possano usufruire del servizio di trasporto scolastico.

ART.6

Trasporto di alunni non residenti

1. alunni non residenti in questo Comune ed iscritti alla frequenza degli Istituti scolastici cittadini potranno usufruire del trasporto scolastico secondo le disposizioni del presente Regolamento e, comunque, dopo che siano state soddisfatte le richieste degli alunni residenti in Seminara.

ART.7

Contribuzione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto di Giunta stabilisce annualmente la quota a carico delle famiglie, quale contribuzione alle spese sostenute per il trasporto scolastico, e le modalità di pagamento della stessa. Nel caso non venga disposta alcuna variazione, si applica la quota fissata per l'anno precedente.

2. Il pagamento di norma deve avvenire improrogabilmente entro i sessanta giorni dall'inizio dell'anno scolastico di competenza, pena la esclusione dal servizio.

ART.8

Agevolazioni

1. possono godere di agevolazioni o esenzioni dal pagamento della predetta contribuzione i cittadini che versino in disagiate condizioni socio-economiche. A tal fine essi dovranno farne formale e motivata richiesta all'atto dell'iscrizione.

2. Sulla base di necessarie e approfondite indagini condotte dai competenti Uffici del Comune preposti ai Servizi Sociali e alla Polizia Municipale, con apposito atto deliberativo di Giunta, l'Amministrazione comunale approverà l'elenco degli esenti e di coloro che godranno di tariffa agevolata. Il provvedimento sarà trasmesso al Settore di competenza che a sua volta lo trasmetterà all'Ufficio Pubblica Istruzione.

2. L'elenco sarà reso noto entro il 15 settembre.

ART.9

Trasporto per attività didattiche

1. Con i mezzi destinati all'espletamento del servizio possono essere effettuate visite didattiche alle seguenti condizioni:

- a) disponibilità di risorse finanziarie per remunerare il personale addetto;
- a) compatibilità con i tempi di svolgimento del servizio obbligatorio;
- b) comunicazione del Capo di Istituto, con indicazione nominativa o numerica degli alunni interessati e contestuale autorizzazione, da far pervenire all'Ufficio Comunale Pubblica Istruzione almeno gg. 15 prima della data indicata, salvo urgenze giustificate;
- c) rispetto assoluto e scrupoloso delle disposizioni in materia di trasporto scolastico, in particolare riguardo al numero degli autotrasportati in età scolare e accompagnatori adulti.

ART.10

Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative di carattere generale attualmente vigenti in materia.